

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/148 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2019****concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 dicembre 2015 la società UPL Europe Ltd ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva propanil.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 29 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 luglio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
- (4) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 settembre 2018 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario ⁽²⁾.
- (5) Con lettera del 14 settembre 2018 la società UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione del propanil.
- (6) Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare il propanil.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Non approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva propanil non è approvata.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil* (Conclusioni sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(12):5418, 27 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER
